



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

Accordo di collaborazione tra enti

Attività di comunicazione inerenti l'attuazione del Piano di eradicazione della peste

suina africana

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923), Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste suina africana in Sardegna, rappresentata dal Dott. Alessandro De Martini, Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile, nominato con Delibera della Giunta Regionale n. 47/3 del 25.11.2014, di seguito indicata anche come "Regione"

E

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffì" (Codice fiscale/P.IVA 00095630901), qui rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Alberto Laddomada, nato ad Arborea il 1.4.1957, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffì" in via Duca degli Abruzzi n. 8, Sassari, di seguito indicato anche come Istituto;

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante "Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina africana";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 con cui la Giunta ha istituito l'Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina africana (PSA), come integrata dalle Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell'1.9.2015, n. 48/14



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

		del 17.10.2017 e n. 24/3 del 14.5.2018 - a cui partecipano, tra gli	
		altri, il Direttore Generale della Presidenza con funzioni di	
		responsabile e l'Istituto per il necessario supporto tecnico-	
		scientifico in ordine alla raccolta, elaborazione e valutazione dei	
		dati epidemiologici -, alla quale dava mandato di predisporre entro	
		venti giorni dall'approvazione della stessa deliberazione, un Piano	
		d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in	
		Sardegna, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;	
VISTA		la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre	
		2014, con la quale è stato adottato il Piano d'azione straordinario	
		per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA)	
		2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione	
		europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un	
		suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015 e	
		definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la	
		deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;	
VISTE		le Deliberazioni della Giunta regionale n. 52/12 del 23 ottobre 2018	
		e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente, è	
		adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione	
		della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020;	
RILEVATO		che l'apporto dell'Istituto si appalesa fondamentale per l'attività di	
		eradicazione della peste suina e che possa essere affidato al	
		medesimo Istituto l'incarico per lo svolgimento della campagna di	
		informazione in ordine al suddetto Programma nei confronti dei	



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

portatori di interesse;

VISTA la determinazione rep. n. 2 prot. n. 146 del 28 febbraio 2019 del Responsabile dell'Unità di Progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi";

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e programma delle attività

L'attività dell'Istituto dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, alle seguenti attività di comunicazione per l'attuazione del Piano regionale di eradicazione della peste suina africana, che avranno diffusione regionale, con particolare riferimento ai 29 Comuni, riportati nell'allegato 1, che, a seguito degli studi effettuati dall'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, risultano maggiormente interessati dalla peste suina africana:

- informazione rivolta ai portatori di interesse, mediante la realizzazione di una campagna di informazione veicolata attraverso media tradizionali, social network e siti internet d'informazione e specialistici;
- diffusione presso gli organi di stampa delle attività legate al Piano di eradicazione della PSA;
- attuazione di accordi per la realizzazione di pagine informative, su riviste di settore, rivolte al mondo venatorio.

La Regione, e per essa l'Unità di progetto per la eradicazione della PSA, di



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Istituto e l'Unità di progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna.

Articolo 2

Raccordo tra gli enti

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per l'Unità di Progetto per la eradicazione della PSA in Sardegna, del Responsabile, Dott. Alessandro De Martini, e, per l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreff", dal Direttore Generale, Dott. Alberto Laddomada.

Articolo 3

Modalità di svolgimento e impegno delle parti

Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie individuate nel presente accordo. L'Istituto si avvarrà di proprie figure professionali per gli aspetti di pertinenza tecnico scientifico e di specifiche figure, anche reclutate all'esterno, di comprovata esperienza nelle attività di comunicazione e informazione con specifico riferimento alla tematica della PSA. L'Unità di progetto si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

Articolo 4

Durata dell'Accordo

L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 28 febbraio 2020, con possibilità eventuale di proroga e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.

Articolo 5

Modalità di pagamento

Per le attività di cui all'art.1, la Regione provvederà a corrispondere all'Istituto la somma onnicomprensiva di euro 60.000,00 (sessantamila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività. Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione, conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato mediante girofondi sul conto di contabilità speciale c/o Bankitalia n. 0034595 intestato all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi" in essere presso Unicredit, via Budapest, Sassari.

Articolo 6

Spese ammissibili e rendicontazione

L'Istituto, al termine delle attività, presenterà al Responsabile dell'Unità di Progetto una relazione sulle attività svolte nell'ambito del presente accordo. A questa dovrà essere allegato un rendiconto riportante l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché l'eventuale impegno di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a € 60.000,00 (sessantamila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.

Articolo 7

Controversie e registrazione

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Istituto, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.

Il presente accordo si compone di n. 8 pagine.

Per L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna "G.Pegreffi"

Dott.ssa Alberto Laddomada

Per la Regione Autonoma della Sardegna – Unità di Progetto per l'eradicazione della PSA in Sardegna

Dott. Alessandro De Martini



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

Allegato 1

Elenco dei Comuni

1. Alà dei Sardi

2. Anela

3. Aritzo

4. Arzana

5. Baunei

6. Bono

7. Buddusò

8. Bultei

9. Desulo

10. Dorgali

11. Fonni

12. Irgoli

13. Lanusei

14. Nuoro

15. Olzai

16. Orani

17. Orgosolo

18. Orune

19. Ozieri

20. Pattada

21. Sarule

22. Sedilo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 1, prot. n. 168
del 5.3.2019

23. Seui

24. Seulo

25. Siniscola

26. Talana

27. Tortolì

28. Urzulei

29. Villagrande Strisaili